

DGR 22.12.1999 N. 6/47317

Allegato B

Direttive in materia di sicurezza della navigazione

MANIFESTAZIONI NAUTICHE

Premesse

1. L'autorizzazione in oggetto riguarda esclusivamente le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione, tutte le altre norme simili a quelle inerenti le manifestazioni a terra sono ovviamente da rispettare di concerto con le autorità competenti per gli specifici aspetti.
2. Le province, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), [L.R. 29 ottobre 1998, n. 22](#), rilasciano le autorizzazioni per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione o gara sportiva nautica e per ogni manifestazione di spettacolo o pirotecnica o simile che riguarda uno specchio d'acqua navigabile e che interessa due o più comuni, in accordo con le autorità competenti e gli altri enti interessati, ai sensi dell'art. 91 del regolamento per la navigazione interna.
3. I comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), della [L.R. 29 ottobre 1998, n. 22](#), rilasciano le autorizzazioni qualora trattasi di manifestazione avente interesse solo comunale.
4. Nel caso in cui la manifestazione ricada in diverse province, la richiesta di autorizzazione è indirizzata ad ognuna delle province interessate e l'autorizzazione è rilasciata dalle province stesse, previo accordo.
5. Al fine di un migliore coordinamento è opportuno che le gare o manifestazioni di qualsiasi specie siano programmate con specifici calendari dai soggetti organizzatori. Le Federazioni interessate potranno richiedere a questo scopo un'unica autorizzazione per tutte le gare in programma sulle acque interne di competenza della stessa provincia o comune.
6. Le manifestazioni nautiche sportive e simili sulle acque interne devono sempre rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza del presidente della Giunta regionale 3 luglio 1997, n. 58600 che disciplina la navigazione nelle acque interne lombarde, nonché le norme successive o contingenti.
7. Le autorizzazioni per manifestazioni non possono derogare ai limiti di navigazione esistenti su particolari specchi d'acqua.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda e la relativa documentazione necessaria dovranno pervenire agli enti autorizzanti non meno di 60 giorni prima della data fissata per le manifestazioni o gare. Tempi più brevi possono essere stabiliti dai singoli enti autorizzanti.
2. La domanda, in bollo, più due copie in carta semplice, deve indicare:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale del responsabile dell'organizzazione sportiva nonché il numero telefonico della sede o recapito per eventuali comunicazioni urgenti,
- il percorso, la località, la data, l'ora d'inizio e di conclusione presunta della gara o manifestazione,
- l'eventuale richiesta di sospensione o di cauta navigazione sullo specchio d'acqua interessato alla manifestazione

3. Nella domanda devono essere autocertificate:

- la predisposizione di un servizio antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e di un servizio sanitario per eventuali soccorsi,
- la presenza o meno di aree con particolari caratteristiche di tutela ambientale, ittica ecc. e l'impegno al rispetto delle norme ivi previste
- la non interferenza del campo di gara con le pubbliche linee di navigazione,
- l'impegno al rispetto di tutte le norme specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di autorizzazione e l'assunzione di responsabilità diretta per l'eventuale omissione o disapplicazione di tali norme.

4. Alla domanda devono essere altresì allegati:

- tre copie di una planimetria indicante l'esatta località interessata alla gara, la delimitazione del campo di gara, la localizzazione delle eventuali boe di delimitazione del campo di gara e la distanza dalla riva;
- regolamento di gara;
- eventuale autorizzazione della Federazione Sportiva competente;
- eventuali copie di nulla osta da parte di altre autorità ove ritenuti necessari dall'ente autorizzante.

Procedura di autorizzazione

L'ente autorizzante all'atto del ricevimento della domanda avvia l'iter istruttorio con le seguenti modalità:

1. verifica la non sovrapposizione della gara con altre manifestazioni già autorizzate per la data richiesta, sullo stesso percorso o nella stessa località (in caso di sovrapposizione, l'ente autorizzante dovrà fissare con il soggetto richiedente una nuova data o un percorso alternativo);
2. richiede un parere sulla richiesta di autorizzazione:
 - ai gestori dei servizi pubblici di navigazione di linea;
 - alla provincia (nel caso in cui l'ente autorizzante sia il comune);

- all'ente competente a rilasciare il parere ambientale e/o ittico (generalmente la provincia o l'ente parco), qualora la manifestazione si svolga in zone caratterizzate dalla presenza di canneti o gravati da particolari vincoli di protezione della fauna ittica.

3. L'ente autorizzante, valutati i pareri consultivi, procederà al rilascio dell'autorizzazione o all'eventuale diniego motivato. 4. In relazione ai problemi di sicurezza, all'atto di emissione dell'autorizzazione, l'ente autorizzante detterà precise prescrizioni in merito:

- alle zone destinate agli spettatori;
- ai divieti di elioterapia e balneazione negli specchi d'acqua adiacenti il percorso di gara;
- ai divieti di sosta su pontili, chiatte ed unità di navigazione presenti in riva;
- all'interdizione di accesso alle zone nelle quali possono maggiormente prefigurarsi situazioni di pericolo;
- alle zone in cui deve essere prescritta la sospensione o la cauta navigazione;
- all'obbligo di procedere ad un segnalamento di tutte le prescrizioni con idonei cartelli da posizionarsi a cura dell'organizzatore della manifestazione.

5. Nel caso in cui l'ente autorizzante sia la provincia, la stessa provvede ad avvisare i comuni interessati dalla manifestazione o gara nautica.

Richiami ad altre norme

L'autorizzazione in oggetto riguarda, come sopra rilevato, solo le problematiche inerenti la sicurezza della navigazione; peraltro, per un corretto rapporto con le altre autorità aventi competenza nel settore, è opportuno che il soggetto organizzatore proceda a dare adeguate informative, mediante una dettagliata relazione contenente i dati afferenti il nominativo del responsabile dell'organizzazione, la località, il percorso, la data e l'ora d'inizio e di conclusione presunta della manifestazione, circa le prescrizioni stabilite con l'autorizzazione per la sicurezza della navigazione. In particolare, dovranno essere informati:

- l'autorità locale di P.S. ai fini dell'organizzazione dei necessari servizi di ordine pubblico;
- la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le determinazioni di competenza in materia di sicurezza;
- il comune o i comuni interessati per il rilascio delle eventuali autorizzazioni commerciali di competenza e per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza della navigazione;
- la circoscrizione aeroportuale competente per l'uso dello spazio aereo per quanto riguarda le manifestazioni nautiche con uso di aeromobili e simili (Civilavia deve inviare comunicazione agli enti interessati, ad es. Prefettura, Questura, al fine di informarli del rilascio dell'autorizzazione).

Al fine di velocizzare tali informative è opportuno concordare procedure di comunicazione via fax o posta elettronica con le autorità locali competenti.

Vigilanza e controllo

Le province sono responsabili dell'attività di vigilanza relativamente alle manifestazioni nautiche, nonché del controllo sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza della navigazione.

La regione, tramite le proprie strutture, si riserva di verificare la corretta applicazione delle presenti direttive.

SCUOLE NAUTICHE

Premesse

La disciplina delle scuole nautiche e dei centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione di candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è contenuta nell'art. 28 del regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con [D.P.R. n. 431 del 1997](#).

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, per la gestione di scuole nautiche, sono regolati dall'art. 29 del [D.P.R. n. 431 del 1997](#).

Per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di scuola nautica bisogna presentare alla provincia territorialmente competente apposita domanda in bollo recante le generalità del richiedente e i dati di riferimento della scuola nautica per la quale si richiede autorizzazione, corredata della seguente documentazione:

1. planimetria dei locali adibiti a scuola nautica;
2. attestazione di idoneità dei locali rilasciata dalla ASL ai sensi del regolamento locale d'igiene;
3. elenco attrezzature marinaresche strumenti e materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche in dotazione alla scuola nautica;
4. copia della seguente documentazione relativa all'unità di navigazione utilizzata dalla scuola nautica:
 - abilitazione oltre le 6 miglia dalla costa e certificato di omologazione dello scafo;
 - certificato d'uso del motore;
 - attestazione di pagamento tassa di stazionamento unità di navigazione, ai sensi della [legge 5 maggio 1989, n. 171](#) e successive modifiche e integrazioni;
 - qualora l'unità di navigazione non sia in proprietà deve essere allegata una dichiarazione del proprietario che conferma la concessione della disponibilità del mezzo e/o delle relative attrezzature nautiche;
 - polizza assicurativa (la polizza deve indicare che l'assicurazione è estesa anche alle scuole nautiche autorizzate, diverse dal contraente inteso come proprietario dell'unità stessa);
 - l'unità di navigazione in ogni caso non può essere utilizzata per più di tre scuole e per non più di 20 candidati all'anno, per ciascuna scuola;
5. copia del titolo professionale idoneo, ai sensi del 6° comma dell'art. 28 del [D.P.R. n. 431 del 1997](#);

6. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (se trattasi di nuova scuola nautica il certificato deve essere inviato entro 2 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione);7. marca da bollo da L. 20.000 (da apporre sull'autorizzazione).

Procedura di autorizzazione

1. Ricevuta la domanda, la provincia verifica la validità dei documenti trasmessi e la congruenza delle attrezzature con l'attività di scuola nautica anche tramite sopralluogo presso la scuola nautica, se necessario. Le integrazioni ritenute opportune vanno richieste entro trenta giorni.

2 L'ufficio istruttore deve contestualmente procedere alla richiesta del parere di competenza dell'ufficio provinciale M.C.T.C. ai sensi dell'art. 28, comma 5, del [D.P.R. n. 431 del 1997](#).

3. L'autorizzazione al richiedente, riportante almeno la sede legale e la sede nautica della scuola e le generalità del responsabile della scuola, deve essere rilasciata entro trenta giorni dal completamento di tutta la documentazione ed inviata in copia all'ufficio provinciale M.C.T.C.

4. Per le autorizzazioni rilasciate a nuove scuole nautiche, entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione deve essere acquisita l'iscrizione alla camera di commercio a pena di decadenza dell'autorizzazione.

Rinnovo

Ogni variazione riguardante la ragione sociale o la modifica del mezzo nautico o delle altre strutture o dei titoli professionali inerenti la scuola nautica deve essere segnalata a cura della stessa scuola nautica alla provincia per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione,

Vigilanza e controllo

Le province sono responsabili dell'attività di vigilanza sulle scuole nautiche autorizzate e del controllo sul rispetto delle caratteristiche tecniche previste per l'autorizzazione.

La regione, tramite le proprie strutture, si riserva di verificare la corretta applicazione delle presenti direttive.

Pubblici registri nautici

Premesse

Norme fondamentali

1. Le procedure per l'espletamento delle funzioni amministrative riguardanti l'iscrizione delle unità di navigazione nei registri pubblici sono delegate alle province ai sensi dell'art. 4, 3° comma, lett. c) della [L.R. n. 22 del 1998](#).

2. Il codice della navigazione (artt. 136-172) e il regolamento della navigazione interna (artt. 62-68) riportano gli adempimenti previsti per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti e per l'abilitazione alla navigazione.

3. Gli articoli 6, 237-242, 245-257, 565-571 del codice della navigazione e gli artt. 819 e 2643 del codice civile indicano gli adempimenti previsti per la pubblicità navale e la relativa iscrizione nei registri della navigazione interna e applicabili ai registri di immatricolazione qualora compatibili.

4. Altri adempimenti sono previsti dal R.D. 9 maggio 1932, n. 813 per le imbarcazioni adibite ad uso privato e dall'art. 10, comma 10, della [legge 23 dicembre 1996, n. 647](#) per i natanti da diporto dati in locazione o noleggiati.

Targhe

1. Con il trasferimento alle province dei pubblici registri nautici si rende necessario riorganizzare tutte le targhe per tenere conto dei confini provinciali lombardi attraversanti i laghi di Como, Iseo, e Ceresio.

2. Ciò dà l'opportunità di procedere alla razionalizzazione di tutte le targhe delle unità di navigazione operanti nelle acque interne. Per uniformare in tutta la regione la gestione delle iscrizioni si dovrà quindi procedere ad una progressiva revisione di tutte le targhe secondo le prescrizioni seguenti.

3. La revisione avverrà, normalmente, in occasione delle nuove immatricolazioni. Per le unità di navigazione già immatricolate, ogni provincia potrà procedere ad una propria pianificazione sulla base della specifica realtà in modo da minimizzare il disagio per gli utenti. La reimmatricolazione dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2002.

Modello di targa

La targa dovrà essere riportata sulle unità di navigazione tramite specifico supporto non asportabile fornito dalla provincia oppure potrà essere dipinta direttamente sull'unità di navigazione con caratteri di minimo 15 cm di altezza, 8 cm di larghezza e 2 cm di corpo di colore nero su rettangolo a fondo bianco alto minimo 20 cm e lungo minimo 40 cm. Il modello di riferimento sarà il seguente:

Numero progressivo

Sigla provincia

Tipologia del mezzo

0000	XX	X
------	----	---

La sigla della provincia coinciderà con la sigla automobilistica.

La tipologia del mezzo, corrispondente ai registri nautici viene individuata come segue:

sigla	registro di riferimento
N	Registro navi a motore e senza motore
G	Registro galleggianti
P	Registro pesca professionale
M	Registro imbarcazioni adibite ad uso privato
D	Registro natanti da diporto adibiti a locazione o noleggio

Il numero sarà progressivo, sempre di 4 cifre, con le seguenti categorie prestabilite:

Num. Progr.	categoria	registro
0001 - 0999	navi in servizio pubblico di linea per trasporto persone	navi a motore e senza motore
1000 - 1999	navi senza motore in servizio pubblico non di linea di trasporto persone	navi a motore e senza motore
2000 - 2999	navi a motore in servizio pubblico non di linea per trasporto persone	navi a motore e senza motore
3000 - 3999	barconi trasporto merci, rimorchiatori, natanti speciali ecc.	navi a motore e senza motore
4000 - 4999	draghe, pontoni, battipali, ecc.	galleggianti
5000 - 5999	navi adibite a pesca professionale	navi a motore e senza motore
0001 - 9999	locazione a noleggio da diporto	RUDLN
0001 - 9999	motoscafi e imbarcazioni ad uso privato	motoscafi e imbarcazioni ad uso privato

Registri previsti dal codice della navigazione

Le norme relative a questi registri sono riportate nel codice della navigazione e nel regolamento per la navigazione interna. Gli articoli 233 e seguenti e gli articoli 146 e seguenti del codice della navigazione, oltre all'articolo 67 del regolamento navigazione interna, disciplinano la tenuta dei seguenti registri occorrenti per i servizi della navigazione interna i cui modelli sono stati approvati con [D.M. 10 aprile 1952](#):

1. registro delle navi e dei galleggianti in costruzione,
2. registro di iscrizione delle navi a motore e senza motore,
3. registro d'iscrizione dei galleggianti.

Registro dei cantieri

1. Il codice della navigazione, all'art. 232, secondo comma, prescrive l'inclusione in apposito elenco dei cantieri e delle imprese che costruiscono navi e galleggianti per la navigazione interna.
2. Gli artt. 143-147 del regolamento navigazione interna regolano l'iscrizione nell'elenco, remissione del certificato di iscrizione e l'eventuale cancellazione dal medesimo elenco.
3. Ogni provincia dovrà tenere un registro delle imprese addette alla costruzione di navi e galleggianti della navigazione interna sulla scorta del fac-simile fornito dalla regione.
4. Ad avvenuta iscrizione e su richiesta degli interessati, la provincia dovrà rilasciare la certificazione dell'iscrizione.

Registro navi e galleggianti in costruzione

La provincia:

- riceve la denuncia di costruzione in bollo, più due copie in carta semplice, con allegate n. tre copie rispettivamente dei disegni tecnici dell'unità in costruzione e della relazione tecnica
- verifica i dati e la conformità della denuncia alla normativa vigente
- iscrive la denuncia nel «registro navi e galleggianti in costruzione»

- invia all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio comunicazione per controllo tecnico sulla costruzione

- prende atto del termine della costruzione

- invia all'ufficio provinciale M.C.T.C., al termine della costruzione, la richiesta di stazzatura e collaudo iniziale, corredata da una copia dei documenti tecnici e una copia conforme all'originale dei documenti attestanti la proprietà dell'unità di navigazione

Nel caso in cui la costruzione avvenga per conto terzi è necessario allegare alla denuncia della stessa costruzione:

1. per le navi e i galleggianti, con motore superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda e senza motore superiori alle 25 tonnellate di stazza lorda:

- contratto di costruzione autenticato e registrato in duplice originale

- nota di trascrizione in n. 2 originali in bollo

2. per le navi e i galleggianti, con motore inferiore alle 10 tonnellate di stazza lorda e senza motore inferiori alle 25 tonnellate di stazza lorda:

- dichiarazione di costruzione per conto terzi in bollo in duplice originale, registrata e con sottoscrizione autenticata.

Registro delle navi a motore e senza motore e registro dei galleggianti

La provincia:

- riceve la domanda di iscrizione e di emissione della licenza e del certificato di idoneità o di navigabilità, in bollo, con allegati i documenti tecnici,

- verifica i dati e i documenti tecnici e la conformità alla normativa vigente

- invia richiesta di eventuale revisione o collaudo all'Ufficio provinciale M.C.T.C., competente per territorio,

- iscrive l'unità di navigazione sul registro, in base alla categoria, assegnando il numero di matricola che l'interessato dovrà riportare sull'unità stessa (targa),

- rilascia all'interessato la licenza di navigazione e il certificato di idoneità o navigabilità, a seguito dell'esito positivo della visita di revisione o di collaudo,

- annota sul registro gli estremi della licenza di navigazione e del certificato di idoneità o di navigabilità.

Per le concessioni di servizi pubblici di linea e per le autorizzazioni o licenze relative ai servizi pubblici non di linea per trasporto persone o merci, regolati dagli artt. 225-231 del codice della navigazione e dagli artt. 99-142 del regolamento navigazione interna, nonché dalla [legge 15 gennaio 1992, n. 21](#) e dalla [legge regionale 15 aprile 1995, n. 20](#), la provincia provvede anche

all'annotazione degli estremi dell'atto di concessione del servizio, della licenza o dell'Autorizzazione sui registri di iscrizione e sulle licenze di navigazione.

Licenza di navigazione

La licenza di navigazione delle navi e dei galleggianti è rilasciata dalla provincia secondo le indicazioni contenute nell'art. 153 del codice della navigazione e nell'art. 68 del regolamento navigazione interna.

L'art. 70 del regolamento della navigazione interna indica, inoltre, le modalità di emissione della licenza provvisoria.

Visto annuale sulla licenza

Ai sensi dell'art. 69 del regolamento della navigazione interna, ogni anno, entro il primo trimestre, la licenza di navigazione deve essere sottoposta al visto di convalida da parte della provincia che l'ha rilasciata.

Per l'apposizione del visto annuale la provincia:

- richiede la licenza, qualora l'interessato non provveda autonomamente all'invio;
- verifica il pagamento della tassa di circolazione, l'idoneità tecnica (scadenza visite di revisione), la proprietà, l'eventuale disarmo, l'uso, i titoli professionali indicati ecc.;
- provvede all'apposizione del visto annuale entro il 31 marzo di ogni anno;
- restituisce le licenze con visto o trattiene le licenze non in regola.

Certificato di idoneità o di navigabilità

Le modalità di rilascio del certificato di idoneità o di navigabilità sono indicate dagli artt. 72-77 regolamento navigazione interna e dall'art. 107 del [D.P.R. n. 616 del 1977](#).

La provincia:

- rilascia il certificato di idoneità o di navigabilità in base al verbale di collaudo emesso dall'ufficio provinciale M.C.T.C., competente per territorio;
- riporta gli estremi del certificato sul registro di iscrizione e sulla licenza.

Rinnovo del certificato

Il rinnovo del certificato di navigabilità è necessario ogniqualvolta scada il termine stabilito dal precedente collaudo tecnico o ogniqualvolta esistano valutazioni tali da ritenere opportuna una revisione del mezzo.

In caso di rinnovo la provincia:

- provvede a comunicare agli interessati la scadenza del collaudo tecnico;

- richiede all'ufficio provinciale M.C.T.C. una nuova visita di revisione;
- emette un nuovo certificato di idoneità o di navigabilità in base al verbale tecnico emesso dall'ufficio provinciale M.C.T.C.;
- aggiorna la licenza di navigazione e i registri.

Libri di bordo delle navi

L'art. 176 e 177 del codice della navigazione e gli articoli 79/83 del Regolamento per la navigazione interna disciplinano la tenuta dei libri di bordo della navigazione interna.

Le province devono curare che i diversi tipi di unità di navigazione abbiano a bordo i documenti sempre aggiornati.

I libri di bordo prescritti dai succitati articoli sono i seguenti:

- «Giornale di bordo»,
- «Registro di carico»,
- «Inventario di bordo».

Il codice della navigazione e il regolamento della navigazione interna specificano l'obbligatorietà dei diversi documenti per le diverse tipologie di unità di navigazione.

I suddetti libri devono essere vidimati e controllati dalla provincia, secondo le procedure indicate agli articoli 79 e 80 del regolamento navigazione interna.

Altri registri

Registro dei motoscafi e delle imbarcazioni adibite ad uso privato

R.D. 9 maggio 1932, n. 813;

Circolare ministeriale n. 861/AG20/87; [D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435](#);

Art. 107 del [D.P.R. n. 616 del 1977](#),

Decreto n. 71604 del 26 ottobre 1998 della direzione generale regionale trasporti e mobilità

1. Vanno iscritte in questo registro le unità di navigazione ad uso privato (navigazione effettuata a scopi diversi dal diporto dai quali esuli il fine di lucro), qualora utilizzate:

- a supporto dell'attività principale di persone o di aziende,
- per il trasporto di merci o di materiali in conto proprio,- da associazioni ed enti per i servizi connessi al loro funzionamento.

2. Nel suddetto registro vanno iscritte solo le unità di navigazione per la guida delle quali non è richiesto titolo professionale specifico; per la loro condotta è sufficiente, infatti, il possesso della patente nautica per uso privato o da diporto.

3. Al fine di assicurare omogeneità nello svolgimento delle attività da parte delle province vanno usati i facsimili allegati:

- registro di immatricolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore «ad uso privato»;
- licenza di navigazione per unità a motore «ad uso privato»;
- estratto cronologico del registro di immatricolazione delle unità a motore «ad uso privato»;
- richiesta di immatricolazione nei registri;
- richiesta di cancellazione dai registri.

4. Le iscrizioni nei relativi registri si effettuano con numerazione progressiva di quattro cifre distinta per ciascun ambito territoriale, con l'indicazione della relativa sigla determinata al paragrafo «targhe».

Registro delle unità da diporto per locazione e noleggio (RUDLN)

Articolo 10, comma 10, della [legge 23 dicembre 1996, n. 647](#)

Decreto n. 71602 del 26 ottobre 1998 della direzione generale regionale trasporti e mobilità.

Ordinanza del presidente della giunta regionale n. 58600 del 3 luglio 1997

Delib.G.R. 27 gennaio 1983, n. 24624 e successive modificazioni ed integrazioni

1. In questo registro vanno iscritte le unità individuate quali «natanti da diporto» dagli artt. 1 e 13 della [legge 11 febbraio 1971 n. 50](#), e successive modificazioni e integrazioni, quando sono utilizzate per la locazione o il noleggio per finalità ricreative e per altri usi di carattere locale.

2. Al fine di assicurare omogeneità nello svolgimento delle attività da parte delle province vanno usati i modelli di registro, di autorizzazione e di istanze che saranno forniti dalla direzione generale regionale trasporti e mobilità.

3. Le iscrizioni nei registri relativi si effettuano con numerazione progressiva di quattro cifre distinta per ciascun ambito territoriale, con la sigla così come determinata al paragrafo «targhe».

4. Prima dell'iscrizione occorre verificare l'idoneità tecnica dei natanti e la presenza dei requisiti per la loro condotta, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 10, della [legge n. 647 del 1996](#);

5. Ogni cinque anni per i natanti a motore e ogni dieci anni per le altre unità di navigazione (jole, pattini, pedalò, barche a remi e mezzi simili) e, comunque, al verificarsi di avvenimenti che ne pregiudichino l'idoneità tecnica, va prescritta la verifica tecnica dei mezzi a pena di cancellazione dal registro;

Registro di noleggio

Il locatore/noleggiatore deve indicare su apposito registro, vidimato ai sensi di legge - registro che deve essere disponibile per le verifiche delle autorità competenti alla vigilanza e al controllo - il numero del natante noleggiato e/o locato, il giorno e l'ora di inizio e termine di detto utilizzo, le complete generalità di colui al quale viene affidato il natante;

Norme specifiche da verificare mediante la vigilanza

1. I natanti da diporto adibiti a locazione e/o noleggio devono riportare una targhetta ben visibile, indicante il numero di iscrizione nel R.U.D.L.N., il nome o la ragione sociale del locatore ed il numero massimo delle persone trasportabili.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, della [legge n. 647 del 1996](#), il natante impiegato in attività di noleggio è autorizzato a trasportare, se abilitato, fino a 12 passeggeri, escluso l'equipaggio.
3. Il locatore noleggiatore ha facoltà di richiedere al cliente apposita dichiarazione di capacità al nuoto, fornendo, in caso negativo, un numero adeguato di cinture di salvataggio da indossare.
4. Il locatore è tenuto ad informare il conduttore sulle vigenti tecniche di sicurezza relative all'utilizzo dei natanti da diporto nonché sull'obbligo di rientrare immediatamente a terra in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche.
5. È vietata la locazione e/o noleggio di natanti da diporto con condizioni meteorologiche avverse (con vento forte, moto ondosso, temporali).
6. Le tariffe minime e massime per l'esercizio della locazione e/o noleggio delle unità di cui trattasi sono quelle già fissate con Delib.G.R. 27 gennaio 1983, n. 24624 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comunicazioni statistiche

Ruolo autoscafi

1. La provincia compila annualmente le schede relative alle nuove iscrizioni o alle variazioni intervenute nel corso dell'anno e le invia al servizio regionale finanze e tributi.
2. Le schede devono riportare i dati relativi alla proprietà e alle caratteristiche dell'unità di navigazione iscritta nei registri.

Informativa al Ministero dei trasporti

1. Annualmente la provincia deve trasmettere apposite schede al ministero dei trasporti e della navigazione onde permettere la valutazione della consistenza del parco natanti.
2. Sulle schede vanno riportate le unità di navigazione registrate nel corso dell'anno presso ciascuna provincia, suddivise in base alla categoria, ai fini dell'aggiornamento del conto nazionale trasporti. Copia di tali schede va inviata anche alla direzione generale trasporti e mobilità della Regione Lombardia.

Vigilanza e controllo

La vigilanza e il controllo sulla tenuta dei pubblici registri nautici e sulle operazioni collegate, è affidata alle province.

La regione, tramite le proprie strutture, si riserva di verificare la corretta applicazione delle presenti direttive.
